 Banca del Fucino	TRASPARENZA BANCARIA	OR - DEP. BABY JUNIOR	Rel. 02
	FOGLIO INFORMATIVO DEPOSITI A RISPARMIO – CONTO BABY JUNIOR	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
		Fine esercizio:	

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**
 Indirizzo: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**
 Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**
 Sito internet: www.bancafucino.it
 E-mail: info@bancafucino.net
 Codice ABI: **03124**
 Numero di iscrizione al registro delle Imprese CCIAA di Roma: n. **1775**
 Numero di iscrizione all'albo delle Banche: n. **37150**

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

"Conto Baby Junior" è un Libretto di Deposito a risparmio nominativo, destinato ai ragazzi di età compresa tra 0 e 13 anni.

L'apertura del deposito intestato al minore (Intestatario) è effettuata su richiesta dei genitori o di coloro che esercitano la patria potestà (Titolari).

La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del libretto di deposito, sul quale sono annotate tutte le operazioni (versamenti e prelievi) eseguite su richiesta dei genitori o di coloro che esercitano la patria potestà.

Il saldo massimo di giacenza del libretto deve essere pari a 20.000,00 euro.


Al raggiungimento di tale limite massimo d'importo il genitore/tutore può destinare il saldo del libretto a un prodotto di "risparmio gestito" (polizza e/o fondo comune d'investimento) con una riduzione delle commissioni d'ingresso pari al 50% dello standard.

Il Deposito a Risparmio è un prodotto sicuro. I rischi principali sono il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca del Fucino aderisce al sistema di garanzia " Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi "che assicura ai clienti una copertura **fino a 100.000,00 Euro**. Dal 1° gennaio 2016 è in vigore la direttiva 2014/59/UE (Banking Resolution Recovery Directive – BRRD – cd Bail-in) che introduce un regime armonizzato per la gestione delle crisi bancarie, finalizzato a garantire che il dissesto possa essere gestito tempestivamente per assicurare la continuità delle funzioni essenziali dell'istituto di credito. La normativa, che ha trovato attuazione nell'ordinamento nazionale attraverso i Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, prevede dei limiti all'intervento pubblico nei salvataggi bancari, coinvolgendo clienti e investitori nelle operazioni di recupero degli intermediari in crisi. Per maggiori informazioni si rimanda ai documenti predisposti dalla Banca d'Italia e dalla Consob disponibili sul sito internet www.bancafucino.it e presso tutte le filiali di Banca del Fucino.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamiate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

		VOCI	COSTI	
		Costo libretto	Non previsto	
		Spese di liquidazione	Non previste	
		Spese eccedenti gli interessi netti	Recuperate fino ad azzeramento saldo	
SPESE FISSE	GESTIONE LIQUIDITA'	Spese comunicazione periodica annua	Invio postale	On line ed E-mail ¹
			€ 0,45	Non previste

 Banca del Fucino	TRASPARENZA BANCARIA	OR - DEP. BABY JUNIOR	Rel. 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
	DEPOSITI A RISPARMIO – CONTO BABY JUNIOR	Fine esercizio:	

		Spese invio altre comunicazioni di legge	Invio postale € 0,45	On line ed E-mail ¹ Non previste
		Spese invio comunicazioni e contabili	Invio postale € 0,45	On line ed E-mail ¹ Non previste
		Imposta di bollo	Nella misura prevista dalla legge in vigore	
SPESE VARIABILI	GESTIONE LIQUIDITA'	Commissione su prelevamenti	Gratuite fino a 50 operazioni annue, oltre € 0,50 cad.	
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	INTERESSI CREDITORI	Tasso creditore annuo nominale:	Tasso creditore nominale annuo: 1,50% al lordo dell'imposta pro tempore vigente	
		Periodicità di liquidazione interessi	Annuale per depositi liberi	
		Criterio calcolo interessi	Anno civile (divisore 365/366)	
VALUTE		Valuta prelevamento contanti	Stesso giorno	
		Valuta versamento contanti	Stesso giorno	

¹ - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

RECESSO E RECLAMI

Recesso Deposito a Risparmio

Il Libretto di Deposito a Risparmio, presentato per l'estinzione o per il rinnovo, viene ritirato dalla Banca.

La Banca s'impegna a dar corso alla richiesta di estinzione del suddetto, da parte del Cliente, entro **massimo 10 giorni lavorativi**.

Reclami


I reclami devono essere inviati a Banca del Fucino S.p.A. - Servizio Internal Audit - Via Tomacelli 139, 00186 ROMA (reclami@bancafucino.net), che deve rispondere **entro 30 giorni dal ricevimento**.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario, di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 11/2010, il termine è ridotto a **10 giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta di rimborso.

Il cliente non soddisfatto della risposta o che non abbia avuto risposta nei termini sopra riportati, può presentare ricorso alternativamente al:

- al **Conciliatore Bancario Finanziario**, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione previsti dal "Regolamento" di tale organismo (per sapere come rivolgersi chiedere presso la filiale o sul sito www.conciliatorebancario.it). In ogni caso, il Consumatore e la Banca potranno scegliere, di comune accordo, di rivolgersi ad un diverso organismo di composizione extragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.
- all'**Arbitro Bancario Finanziario**, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione previsti dal "Regolamento" di tale organismo. La Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario-Finanziario è a disposizione sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso le filiali della Banca.

Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 - art. 5 comma 1), la Banca ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato:

 Banca del Fucino	TRASPARENZA BANCARIA	OR - DEP. BABY JUNIOR	Rel. 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
	DEPOSITI A RISPARMIO – CONTO BABY JUNIOR	Fine esercizio:	

- all'**Organismo di conciliazione** presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (www.conciliatorebancario.it). Tale organismo può essere attivato sia dal cliente che dalla Banca e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo.

LEGENDA

Periodicità di liquidazione interessi	Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e delle spese di tenuta del Libretto di Deposito a risparmio.
Spesa singola operazione	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione.
Spese per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio degli interessi creditori e per la chiusura del Libretto di Deposito a Risparmio.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul Libretto di Deposito a Risparmio, al netto delle ritenute fiscali.
Valuta sui prelevamenti	Numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere conteggiati gli interessi debitori. Quest'ultima potrebbe essere anche precedente alla data del prelievo.
Valuta sui versamenti	Numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere conteggiati gli interessi.